

Circol@re nr. 27 del 8 novembre 2022

LE AGEVOLAZIONI COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI COSA FARE ENTRO IL 31.12.2022

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

I **crediti d'imposta** per gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, originariamente introdotti dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in "sostituzione" del maxi / iper ammortamento, sono stati prorogati una prima volta dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0", dalla Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

Considerato che:

- relativamente ai **beni "generici"**, ossia diversi da quelli "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), **l'agevolazione è prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022**, salvo la possibilità di "prenotazione" entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%) con l'effettuazione dell'investimento entro il 30.6.2023;

- relativamente ai **beni materiali e immateriali "Industria 4.0"** di cui alle citate Tabelle A e B, l'agevolazione, ancorché prevista per gli **investimenti effettuati fino al 31.12.2025** (30.6.2026 in caso di "prenotazione" entro il 31.12.2025), è **scalettata con l'applicazione di percentuali decrescenti a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti**;

va valutata l'**opportunità di effettuare gli investimenti entro il 31.12.2022** o, quanto meno, prenotare gli stessi entro tale data, con effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell'agevolazione ovvero **beneficiare di percentuali più elevate**.

PREMESSA

Per individuare il **periodo di effettuazione dell'investimento** e pertanto la spettanza dell'agevolazione / misura del beneficio applicabile, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, è necessario avere riguardo, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, al **principio di competenza** ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di "*acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale*", senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.

Inoltre:

→ per i **beni in leasing** rileva:

- la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;

ovvero

- qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Non assume rilevanza la data del riscatto;

→ per i **beni realizzati in economia** vanno considerati i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;

- se l'investimento è realizzato mediante un **contratto di appalto a terzi**, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
- alla data di ultimazione dei lavori;
 - in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l'opera / porzione dell'opera è verificata ed accettata dal committente.

In particolare possono fruire dell'agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale del contratto.

CREDITO D'IMPOSTA BENI GENERICI - IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi "generici"**, ossia diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell'art. 1, Legge n. 178/2020, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle **imprese / lavoratori autonomi**:

→ **fino al 31.12.2022**;

ovvero

→ **fino al 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La misura dell'agevolazione in esame risulta così individuata.

Beni materiali e immateriali "generici" nuovi	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1054	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1055
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 beni materiali € 1.000.000 beni immateriali	limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 beni materiali € 1.000.000 beni immateriali



Per i beni in esame, quindi, l'agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con riferimento agli **investimenti effettuati entro il 31.12.2022 / "prenotati" entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.6.2023**.

CREDITO D'IMPOSTA BENI "INDUSTRIA 4.0" - IMPRESE

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni "**Industria 4.0**" spetta esclusivamente alle imprese.

Beni materiali

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%

Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5% (*)
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla **realizzazione di obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 5% del costo;
- fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.

Beni immateriali

Relativamente ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto dai commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell'art. 1, Legge n. 178/2020 nonché dall'art. 21, DL n. 50/2022, c.d. "Decreto Aiuti", la misura del credito d'imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B				
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 comma 1058	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1058 e art. 21, DL 50/22	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter
20%	50%	20%	15%	10%
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono **riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento**. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che la predetta dicitura **va riportata anche sul documento di trasporto** mentre **il verbale di collaudo / interconnessione del bene non richiede tale indicazione** nel presupposto che lo stesso riguarda **"univocamente i beni oggetto dell'investimento"**.

Come specificato dalla stessa Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario **rettificare i riferimenti normativi** sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, **è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni** delle disposizioni di riferimento, **prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria**.

Per **tutte le tipologie di investimenti** (beni "Industria 4.0" e beni "generici"), il soggetto beneficiario è tenuto a **conservare**, a pena di revoca dell'agevolazione, **la documentazione** attestante:

- l'effettivo sostenimento del costo;

→ la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli investimenti in **beni materiali ed immateriali "Industria 4.0"** è necessario:

- disporre di una **perizia asseverata**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all'Albo professionale (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ex DPR n. 445/2000;
- inviare una **comunicazione al MISE**, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero "di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative".

L'invio va effettuato **entro il termine di presentazione del mod. REDDITI** relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, al seguente indirizzo:

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it



La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24 (codice tributo "6935" per i **beni generici**, "6936" per i **beni materiali Industria 4.0**, "6937" per i **beni immateriali Industria 4.0**).

Per gli investimenti effettuati **entro il 31.12.2022** (o 30.6.2023) l'utilizzo va effettuato:

→ in **3 rate** di pari importo;

→ **a decorrere dall'anno di entrata in funzione / interconnessione.**

Se l'**interconnessione** interviene in un **periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene**, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (**nella misura del 6%**) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione.

Dall'anno dell'interconnessione il credito "Industria 4.0" **va decurtato** di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

* * * * *

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

